

STATUTO

ASSISTENZA PRIVATA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA NUORO 21

Numero REA: AG - 193980

Codice fiscale: 02606820849

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2010 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" Repertorio n.ro 34614	
	Raccolta n.ro 14433	
	<u>STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA</u>	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1 - Denominazione e sede	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata: "ASSISTENZA	
	PRIVATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". Alla Cooperativa,per	
	quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione,si applicano,in quanto com-	
	patibili,le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	ART.2 - Durata	
	La società ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre	
	duemilacinquanta),ma potrà essere prorogata a norma di legge	
	con delibera dell'Assemblea straordinaria.	
	ART.3 - Sede	
	La società ha sede nel Comune di Favara ma l'Organo Ammini-	
	strativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque u-	
	nità locali operative (ad esempio succursali,filiali o uffici	
	amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di tra-	
	sferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.	
	Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	Il domicilio dei soci,per quel che concerne i loro rapporti	

	con la società, è quello risultante dal libro soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ART.4 - Scopo sociale	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge	
	381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi sociosan-	
	itari ed educativi è connessa con quella di avviamento al	
	lavoro di soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	

	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni,il socio lavoratore stabilisce succes-	
	sivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-	
	riore rapporto di lavoro,in forma subordinata o autonoma,o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione,con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	ART.5 - Oggetto sociale	
	La cooperativa si propone in particolare con fine mutualisti-	
	co e senza fine speculativo di fornire ad Enti pubblici e	
	privati,e/o privati cittadini servizi e attività educative,	
	socio educative,socio assistenziali,socio sanitarie,motorie,	
	riabilitative,assistenziali ed ausiliarie di supporto agli	
	stessi servizi.	
	Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere attività	
	finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana,morale,	
	culturale,professionale ed in particolare all'inserimento so-	
	ciale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla	
	legge 381/91.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita precedentemente,nonchè i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati,la Cooperativa ha come	
	oggetto:	

	A) - fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadi-	
	ni, servizi di attività socio educative, socio ricreative, moto-	
	rie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi speci-	
	ficati;	
	- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al	
	recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale	
	di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emargina-	
	zione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure pre-	
	sentino disturbi fisici o psichici;	
	- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assisten-	
	za delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi	
	ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per u-	
	na piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale	
	dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, orga-	
	nizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali	
	di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività	
	statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;	
	- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo	
	determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti	
	pubblici territoriali;	
	- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di	
	emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie,	
	strutture alberghiere e simili;	
	- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e	
	di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di	

	qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;	
	- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ri-	
	cerche effettuate nei vari settori in cui la cooperativa ope-	
	ra, sia propri sia di organismi similari;	
	- promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e	
	ricreativo connesse con le attività principali, contribuire	
	alle iniziative degli Enti locali (Regione, province, Comuni)	
	tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sani-	
	tarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantag-	
	giate, agli anziani autosufficienti e non;	
	ed in particolare:	
	Per gli anziani e le persone disabili	
	1) Il reinserimento delle persone anziane e delle persone	
	disabili nel nucleo familiare e nel proprio ambiente di vita;	
	2) La promozione ed il sostegno di una rete di servizi a	
	carattere territoriale e di un organico sistema di previdenza;	
	3) La promozione e realizzazione di studi e ricerche sulle	
	condizioni ed i problemi delle persone anziane e delle perso-	
	ne disabili;	
	4) L'utilizzo del volontariato;	
	5) L'assistenza domiciliare ed abitativa;	
	6) La realizzazione e gestione di servizi socio assisten-	
	ziali e riabilitativi sia a domicilio (ADA, assistenza domi-	
	ciliare anziani e/o ADI, assistenza domiciliare integrata)	
	che presso ospedali, case di cura, case di riposo, centri	

	diurni, e luoghi di villeggiatura;	
	7) La realizzazione e gestione di strutture ricettive e	
	centri di incontro per le attività culturali e del tempo li-	
	bero;	
	8) l'attività di socorso e di assistenza anche con mezzi at-	
	trezzati quali ambulanze	
	Per i minori:	
	1) Realizzare e/o gestire servizi ricreativi ed educativi	
	per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludo-	
	teche, doposcuola, centri diurni e residenziali a carattere	
	ricreativo culturale, educativo e sportivo; servizi di perso-	
	nale di vigilanza e custodia dei bambini malati.	
	2) L'attuazione di interventi a sostegno della famiglia an-	
	che dopo il reinserimento del minore per eliminare situazioni	
	di rischio;	
	3) La prevenzione di fatti criminosi e la rieducazione me-	
	diate ricovero di minori soggetti a provvedimenti dell'auto-	
	rità giudiziaria minorile;	
	B) svolgere attività diverse - agricole, industriali, commer-	
	ciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91,	
	quali a mero titolo esemplificativo:	
	- produzione e commercio stampe su tela e attività connesse,	
	lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio - termo-	
	saldatura - cellophanatura blisteratura - confezionamento in	

	genere; attività di sartoria in genere; legatoria,allestimen-	
	to quadri, pelletteria e confezioni; progettazione e installa-	
	zione impianti elettrici; pubblicità e pubbliche affissio-	
	ni, nonchè gestione di servizi pubblici comunali e provincia-	
	li; produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in	
	genere; commercializzazione di prodotti floreali e articoli	
	da arredo; attività di rappresentanza conto terzi; gestione	
	mailing; gestione banche dati; pubblicazione riviste, libri e	
	periodici; archiviazione dati e videoscrittura; trascrizioni	
	in braille; trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;	
	registrazione convegni, consigli, seminari; conduzione di agen-	
	zie pubblicitarie; impaginazione grafica ed attività simili	
	e/o connesse, grafica web e servizi internet; servizi informa-	
	tici; servizi contabili; organizzazione manifestazioni, mee-	
	ting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali; agenzie	
	viaggi e turismo sociale; distribuzione volantini e materiale	
	pubblicitario, affissioni; consegne e ritiri a domicilio; ser-	
	vizi di telemarketing ed indagine di mercato; gestione circo-	
	li sociali e ricreativi; commercio di prodotti alimentari e	
	non; gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autori-	
	messe; verifiche titoli di viaggio; call center; pulizie e	
	disinfestazioni; gestione centri ambiente; gestione magazzi-	
	ni; gestione eventi musicali; attività di fund raising; pro-	
	gettazione sociale; istituire centri di raccolta, anche diffe-	
	renziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;	

	produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere di-	
	rettamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per	
	conto terzi; svolgere attività quali la conduzione di aziende	
	agricole o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o	
	florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e	
	commercializzazione connesse.	
	La cooperativa potrà altresì:	
	- svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a	
	quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale, finanziaria e commerciale, utile e necessa-	
	ria per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed e-	
	sclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo socia-	
	le, nei termini previsti dalla legge;	
	- svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di	
	ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà	
	in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozio-	
	nali, anche attraverso la pubblicazione di periodici;	
	- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'ag-	
	giornamento professionale dei propri soci e di non soci, me-	
	diante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pub-	
	blici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di	
	elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci	

	andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso	
	terzi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li,ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale,ai sensi della legge 31.01.92,n.59 ed eventuali nor-	
	me modificative ed integrative; potrà,inoltre,assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale,secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.6 - Numero e tipologie di soci	
	Il numero dei soci è illimitato,comunque non inferiore al mi-	
	nimo stabilito della legge. Possono essere soci persone fisi-	
	che,aventi capacità di agire,che,per professione,capacità ef-	
	fettiva di lavoro,attitudine e specializzazione professiona-	
	le,possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa	
	sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo e condividono gli scopi sociali e collaborano per il	

	loro raggiungimento.	
	Lo svolgimento di attività simili o comunque concorrenti con	
	le attività della cooperativa è subordinato ad apposita auto-	
	rizzazione scritta dall'Ordine amministrativo.	
	Possono essere ammesse come soci della cooperativa sociale	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di ta-	
	li cooperative.	
	I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:	
	- soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività	
	lavorativa;	
	- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o	
	l'ammodernamento aziendale.	
	Soci in prova	
	Ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, potranno far	
	parte della cooperativa soci i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci in prova ammessi non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione dei bilanci e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422,2545 bis e 2476,comma 2,del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,salvo l'eventuale risarcimento del danno,con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	

	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare,sei mesi prima della sca-	
	denza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo ammi-	
	nistrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	previsti dal presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art.7 - Condizioni e modalità di ammissione	
	La domanda di ammissione del socio è deliberata dall'organo	
	amministrativo. La domanda di ammissione a socio sovventore	
	deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per	
	l'ammissione dei soci ordinari. I soci sovventori dovranno e-	
	splicare altresì nella loro domanda il periodo minimo di per-	
	manenza nella società prima del quale non è ammesso il	

	recesso.	
	Nella domanda, da presentarsi in forma scritta, dovrà essere	
	specificato:	
	a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data	
	di nascita, domicilio, l'attività svolta, codice fiscale e/o	
	partita IVA;	
	b) la tipologia di socio prescelta;	
	c) l'entità della quota sociale comunque non deve essere in-	
	feriore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dal-	
	la legge.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che	
	ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che	
	sottoscrive la domanda.	
	La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni,	
	dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e conte-	
	nere in allegato lo Statuto vigente, copia della delibera	
	dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperati-	
	va, l'ultimo bilancio approvato.	
	La quota sottoscritta potrà essere versata nei termini stabi-	

	liti dall'Organo Amministrativo.	
	Di volta in volta l'Organo Amministrativo potrà richiedere	
	ulteriore documentazione che possa essere utile ad una mi-	
	gliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.	
	Tutte le domande dovranno evidenziare, inoltre, la dichiara-	
	zione di conoscenza e di accettazione del presente Statuto,	
	con particolare riferimento alla clausola compromissoria,	
	nonchè l'impegno a rispettarlo assieme ai regolamenti e alle	
	delibere degli organi sociali.	
	Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal li-	
	bro soci.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui agli artt.6 e 7 e la inesistenza delle cause di incom-	
	patibilità indicate nell'art.11, delibera sulla domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspi-	
	rante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la decisio-	
	ne: si applica l'art.2528 c.c..	
	I soci devono impegnarsi a sottoscrivere e versare almeno una	
	quota di capitale sociale pari ad Euro 100,00 (cento).	
	Il socio assume i seguenti obblighi:	
	a) di conoscere e di impegnarsi a rispettare il presente sta-	
	tuto, gli eventuali regolamenti interni della cooperativa e	
	le deliberazioni degli organi sociali;	
	b) di impegnarsi a collaborare al buon andamento della Coope-	
	rativa in special modo col partecipare alla vita sociale e ai	

	suoi programmi di attività;	
	c) di impegnarsi, tenendo conto delle proprie capacità, a	
	prestare la propria opera e la propria consulenza alla coope-	
	rativa.	
	Art.8 - Adempimento nuovi soci	
	Il nuovo socio, deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli ammini-	
	stratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-	
	to. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del re-	
	lativo sovrapprezzo, deve essere effettuato in toto al momen-	
	to dell'iscrizione sul libro dei soci.	
	Non adempiendo a tali obblighi nel termine di un mese, la do-	
	manda di ammissione si intenderà revocata.	
	Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sot-	
	toscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della	
	società.	
	Le somme versate per il sovrapprezzo saranno destinate al	
	fondo di riserva ordinaria.	
	Art.9 - Scioglimento del rapporto sociale	
	Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte,	
	recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone	
	giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione	
	o scioglimento.	
	Art.10 - Recesso del socio	

	Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il Socio può	
	recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non	
	intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli sco-	
	pi sociali nell'ambito della Cooperativa.	
	Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne	
	richiesta scritta e comunicarla con raccomandata ai sensi	
	dell'art.2532 c.c.	
	Per i rapporti mutualistici tale dichiarazione ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre	
	mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo.	
	Art.11 - Esclusione del socio	
	Con delibera dell'Organo Amministrativo può essere escluso il	
	socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'am-	
	missione;	
	b) arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale alla	
	società;	
	c) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni al-	
	tra prescrizione degli organi della Società adottati in at-	
	tuazione dei programmi;	
	d) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assun-	
	ti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;	
	e) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	

	f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui all'art.39, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.12 - Decadenza del socio	
	Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa, e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato all'Organo Amministrativo.	
	Art.13 - Comunicazioni e liquidazione della quota	
	Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata.	
	La liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, entro 18 giorni dall'approvazione del	

	bilancio stesso, ai sensi dell'art.2535 C.C., decurtata da e-	
	ventuali perdite d'esercizio, in misura non superiore al va-	
	lore nominale e comprenderà anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo eventualmente versato, così come stabilito dall'art.9 del-	
	la Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	E' salvo il diritto al risarcimento per danni morali ed eco-	
	nomici arrecati alla Società dal socio escluso.	
	Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio	
	defunto hanno inoltre diritto al rimborso delle altre somme	
	versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei me-	
	si dalla richiesta di cui all'art.14.	
	Art.14 - Richiesta di rimborso	
	I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio de-	
	funto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui	
	all'art.13 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un	
	anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate per	
	le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrati-	
	vo, al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.15 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote sociali ciascuna del valore nominale non in-	

	feriore a Euro 100,00 (cento). L'importo della quota inizial-	
	mente sottoscritta e quella delle successive sottoscrizioni	
	dovrà, di norma, essere versato all'atto della sottoscrizione	
	stessa, e nel caso di recesso, esclusione, decadenza o morte	
	del socio, rimborsato secondo quanto stabilito dai precedenti	
	artt.13 e 14;	
	b) dal fondo di riserva ordinario;	
	c) da ogni altro fondo o accantonamento previsto dalla legge	
	e istituito dall'Assemblea anche a copertura di particolari	
	rischi.	
	Art.16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote	
	Le quote sono sempre nominative ed indivisibili.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo	
	né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Ammini-	
	strativo dovendosi considerare vincolate a favore della Coo-	
	perativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggono con la medesima.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	

	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Il socio può possedere e sottoscrivere solo una quota.	
	Art. 17 - Riserve	
	Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio socia-	
	le non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in	
	qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che	
	all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi	
	come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui	
	all'Art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.	
	Art.18 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario da compilarsi, entrambi con criterio di accurata	
	prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e	
	nelle forme di Legge.	
	Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione o da	
	apposite note di gestione inserite nella nota integrativa	
	nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti	
	dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguì-	
	mento degli scopi statutari, in conformità con il carattere	
	cooperativo della società.	
	Art.19 - Destinazione degli utili	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	

	zione degli utili annuali.	
	Gli utili netti annuali vanno destinati come segue:	
	a) una quota, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) o a	
	quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, deve essere	
	destinata al fondo di riserva legale;	
	b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella mi-	
	sura e con le modalità previste dalla legge, ai sensi degli	
	artt.8 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	c) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale remunera-	
	zione del capitale sociale effettivamente versato e rivaluta-	
	to, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge	
	per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fisca-	
	li;	
	d) la quota di utili non assegnata secondo quanto previsto ai	
	punti a) e b) del presente articolo e non utilizzata per la	
	rivalutazione delle quote di cui al successivo art.20 o asse-	
	gnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve	
	essere destinata a fini mutualistici.	
	La ripartizione degli utili tra i soci dovrà avvenire in base	
	alla quota posseduta ma in misura non superiore al saggio di	
	interesse legale vigente e comunque nella misura massima pre-	
	vista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	

	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	In ogni caso, fino a quando il fondo di riserva non avrà rag-	
	giunto i limiti di legge non avrà luogo alcuna ripartizione	
	di utili.	
	Art.20 - Rivalutazione delle quote	
	Ai fini della rivalutazione delle quote, una parte degli uti-	
	li netti annuali può essere destinata ad aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi dell'art.7	
	della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art.21 - Prestiti dei soci.	
	La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni	
	previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito	
	regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti so-	
	ciali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi,	
	a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo	
	sui prestiti fruttiferi verrà determinato dall'Organo Ammini-	
	strativo nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà	
	scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a	
	quello massimo stabilito.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.22 - Organi della Società	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	

	c) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	Art.23 - Assemblea dei soci	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge	
	e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione	
	scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, almeno 8	
	(otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del	
	giorno).	
	In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e	
	tutti i Sindaci effettivi.	
	Art.24 - Assemblea dei soci: competenze	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;	
	d) determina i compensi annuali degli Amministratori e dei	
	Sindaci ove la carica non sia gratuita;	
	e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal	

	presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministra-	
	tori e dai soci;	
	f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci.	
	g) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie.	
	Essa ha luogo una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale e quant'altre volte il Consiglio	
	di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trat-	
	tare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto 1/5 (un	
	quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve	
	aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche	
	dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo	
	scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui	
	poteri dei liquidatori.	
	Le decisioni dei soci potranno anche essere assunte attraver-	
	so i metodi della consultazione scritta o del consenso e-	
	spresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le	

	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indica-	
	zione dei soci consenzienti; l'indicazione dei soci contrari	
	o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del mo-	
	tivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione	
	di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	

	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i	
	voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art.25 - Assemblea dei soci: costituzione e validità delle	
	deliberazioni	
	Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima	
	convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convoca-	
	zione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresen-	
	tati.	
	L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza as-	
	soluta dei voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza	
	dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.	
	Art.26 - Assemblea dei soci: votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si	
	procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.	
	Art.27 - Assemblea dei soci: diritto di voto	
	Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha di-	

	ritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.	
	Ogni socio avente diritto di intervento, potrà farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, da un altro socio, che abbia	
	diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di Legge.	
	Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci.	
	Art.28 - Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazione	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è pre-	
	sieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in	
	caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto	
	dall'Assemblea.	
	L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Art.29 - Amministrazione	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori perso-	

	ne giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la	
	decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art.30 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega .	
	Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	

	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.	
	Art.31 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.32 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	

	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art.33 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministrato-	
	ri, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcu-	
	no di essi.	
	Art.34 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	

	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art.35 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti, eletti dalla decisione	
	dei soci. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con	
	decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo con-	
	tabile e quindi in tal caso sarà integralmente composto da	
	revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.36 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori	
	Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli	
	artt.2484, escluso il n.4), e 2545-septiesdecies del C.C. o per	

	volontà dei soci.	
	L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della	
	Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà pro-	
	cedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	Art.37 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della Società,l'eventuale residuo at-	
	tivo di liquidazione,dedotto soltanto il rimborso del capita-	
	le sociale versato dai soci,deve essere destinato ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	TITOLO VII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI	
	Art.38 - Clausola compromissoria	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci,comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie tra Amministratori,Liquidatori o Sindaci,o	
	nei loro confronti.	

34 di 34